

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 24 febbraio 2022, n. 29  
**Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Revisione dell'Albo Regionale delle pro loco di Puglia. Conferma iscrizione di n. 2 associazioni e cancellazione iscrizione di n. 18 associazioni (OBO 2.3.2)**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
- Vista la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA 2";
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 e la D.D. n. 7 del 01.02.2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dallo stesso la seguente relazione.

#### Premesso che

il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la **L.R. 25/2018** "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", la quale prevede all'**art. 7** che:

"1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco, l'associazione presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d'istituire l'associazione pro loco possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e culturale.

2. La domanda deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali.

3. La competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la veridicità e coerenza dell'intera documentazione, inclusa l'effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell'associazione nell'Albo regionale delle pro loco."

La stessa legge, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, prevede, all'**art. 4**, che la pro loco:

"a) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee finalità per la promozione turistico -culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio; b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all'Albo regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia

e/o distinte sotto il profilo turistico - ambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.”,

e, all’**art. 5**, prevede che:

“lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.”

L’**articolo 10** della legge regionale prevede che, con atto del dirigente della struttura competente per materia, si procede alla cancellazione dall’albo regionale delle pro loco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

“a) gravi irregolarità nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata”.

L’**articolo 3, comma 3**, della citata legge regionale prevede che l’iscrizione all’albo regionale è condizione indispensabile per fruire della denominazione “pro loco” mentre il successivo **comma 7** prevede che l’albo è soggetto a revisione triennale. Il successivo **articolo 9** sancisce che la competente struttura regionale, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti ed eventualmente delle unioni regionali di rappresentanza, verifica, con cadenza triennale, l’attualità delle condizioni e dei requisiti fissati dalle predette disposizioni, con particolare riferimento alla regolarità dei bilanci e alle attività effettivamente poste in essere dall’associazione. All’esito delle predette attività, la medesima struttura, tramite determinazione dirigenziale, dispone la conferma dell’iscrizione all’albo oppure la cancellazione e la conseguente revoca del riconoscimento.

### Considerato che

con nota **prot. n. AOO\_056-0001626 del 20/05/2021**, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec / Racc. A-R, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, è stata avviato il procedimento di revisione triennale dell’Albo regionale. Tale nota fissava il termine del 31 luglio 2021 entro cui inviare l’istanza di conferma di iscrizione all’albo, utilizzando il format predisposto, unitamente alla relativa documentazione prevista. Con successiva nota **prot. n. AOO\_056-0002737 del 10/08/2021**, anch’essa pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia nonché inviata, tramite Pec / Racc. A-R, alle Associazioni Turistiche Pro Loco iscritte, il termine entro cui inviare l’istanza di conferma di iscrizione all’albo con la relativa documentazione è stato posticipato alla data del **30 settembre 2021**.

Il procedimento di revisione dell’albo regionale prescrive che le associazioni pro loco iscritte producano istanza debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, allegata alle predette note, unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;
- b. copia certificazione di attribuzione del codice fiscale;
- c. elenco soci aggiornato;
- d. vigente composizione degli organi previsti dallo statuto;
- e. bilancio consuntivo dell’anno 2020;
- f. sintesi delle attività dei progetti svolti nel triennio 2018 – 2020;
- g. dichiarazione sull’idoneità dei locali utilizzati dall’associazione (contenuta in seno al modello di domanda);

- h. indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni istituzionali (da indicare nella domanda).

**Dal procedimento di revisione sono state escluse le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale con determinazioni dirigenziali adottate a far data dal 01.01.2021 la cui iscrizione è, pertanto, da intendersi confermata.**

**Ritenuto che**

**il procedimento di revisione dell'albo regionale delle pro loco riguarda, in totale, n. 243 associazioni.**

Entro il termine fissato, e comunque sino alla data del 17.02.2022, **sono n. 226 le associazioni pro loco che hanno presentato formale istanza di riconferma di iscrizione all'albo**, allegando la documentazione.

Delle suddette associazioni pro loco:

Per **n. 222 associazioni, avendo presentato correttamente la documentazione prevista dal procedimento di revisione** e essendo risultate **in possesso dei requisiti di legge** per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia, è stata riconfermata l'iscrizione all'albo con determinazione dirigenziale n. 25 del 17.02.2022.

Nelle more della definizione del procedimento di revisione sono successivamente pervenute **n. 2 istanze** di conferma di iscrizione all'albo, corredate dalla relativa documentazione, da parte delle seguenti associazioni:

- 1) Associazione Turistica Pro Loco Poggiardo**, piazza Del Popolo 19, Poggiardo;
- 2) Associazione Turistica Pro Loco Sanarica**, largo Orsini 15, Sanarica;

All'esito dell'attività istruttoria svolta, le suddette associazioni hanno presentato correttamente la documentazione prevista dal procedimento di revisione e sono risultate in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia.

Alle seguenti **n. 3 associazioni** è stato notificato, ex articolo 10bis della legge n. 241/90, preavviso di rigetto dell'istanza di conferma dell'iscrizione all'albo in quanto la documentazione prodotta, all'esito dell'attività istruttoria, si è manifestata carente rispetto a quella prima individuata:

- 1) Associazione Turistica Pro Loco Melendugno – Borgagne**, Via Venezia – Borgagne, Fraz. di Melendugno
- 2) Associazione Turistica Pro Loco Porto Cesareo – Torre Lapillo**, Via Torre 144, Torre Lapillo, Fraz. di Porto Cesareo
- 3) Associazione Turistica Pro Loco San Cesario di Lecce “I tre casali di San Cesario di Lecce”**, piazza XX Settembre 1, San Cesario di Lecce.

**Entro il termine di 10 giorni fissato dalla nota di preavviso di rigetto, le tre citate associazioni non hanno fornito il riscontro richiesto.**

**Le seguenti n. 15 associazioni non hanno presentato, entro il termine fissato e comunque sino alla data odierna, istanza di conferma di iscrizione all'albo regionale:**

- 1) Associazione Turistica Pro Loco Apricena**, via Roma 92, Apricena;
- 2) Associazione Turistica Pro Loco Bitonto**, via T. Traetta 16, Bitonto;
- 3) Associazione Turistica Pro Loco Botrugno**, piazza Indipendenza 7, Botrugno;
- 4) Associazione Turistica Pro Loco Casalvecchio di Puglia “Arbereshe”**, via Di Vagno 1, Casalvecchio di Puglia;
- 5) Associazione Turistica Pro Loco Cassano delle Murge “La murgianella”**, via Miani 13, Cassano delle Murge;

- 6) **Associazione Turistica Pro Loco Castrignano de' Greci**, via Costantinopoli 47, Castrignano dei Greci;
- 7) **Associazione Turistica Pro Loco Collepasso**, via C. Battisti 16, Collepasso;
- 8) **Associazione Turistica Pro Loco Morciano di Leuca – Torre Vado**, via Roma 4, Morciano di Leuca;
- 9) **Associazione Turistica Pro Loco Muro Leccese**, via Trieste 120, Muro Leccese;
- 10) **Associazione Turistica Pro Loco Marine di Nardò**, via Trieste 4, Nardò;
- 11) **Associazione Turistica Pro Loco Neviano**, via D. Alighieri 9, Neviano;
- 12) **Associazione Turistica Pro Loco Villa Convento 2002**, via Luciano Pavarotti 174, Villa Convento fraz. di Novoli e Lecce;
- 13) **Associazione Turistica Pro Loco Ruffano**, piazza Del Popolo, Ruffano;
- 14) **Associazione Turistica Pro Loco San Giovanni Rotondo**, via Petrucci 7, San Giovanni Rotondo;
- 15) **Associazione Turistica Pro Loco Vernole "Strudà"**, piazza Vittorio Veneto 32, Strudà fraz. di Vernole.

**Ciò premesso,**

**si propone** al Dirigente di Sezione l'adozione del consequenziale provvedimento di conferma di iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco delle associazioni Poggiardo e Sanarica e di cancellazione dell'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco delle n. 18 restanti associazioni indicate in narrativa e della conseguente revoca del riconoscimento della denominazione di "pro loco";

di rinviare a successivo e separato atto dirigenziale, l'adozione delle opportune determinazioni relative all'associazione pro loco di Putignano per cui è in corso un supplemento di istruttoria.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e ss.mm. e ii.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Servizio interessato;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

#### **DETERMINA**

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

di confermare l'iscrizione all'Albo regionale delle pro loco di Puglia delle seguenti n. 2 associazioni:

- 1) Associazione Turistica Pro Loco Poggiardo, piazza Del Popolo 19, Poggiardo;
- 2) Associazione Turistica Pro Loco Sanarica, largo Orsini 15, Sanarica;

- di cancellare dall'Albo regionale delle pro loco di Puglia le seguenti n. 18 associazioni:

- 1) Associazione Turistica Pro Loco Melendugno – Borgagne, Via Venezia – Borgagne, Fraz. di Melendugno;
- 2) Associazione Turistica Pro Loco Porto Cesareo – Torre Lapillo, Via Torre 144, Torre Lapillo, Fraz. di Porto Cesareo;
- 3) Associazione Turistica Pro Loco San Cesario di Lecce “I tre casali di San Cesario di Lecce”, piazza XX Settembre 1, San Cesario di Lecce;
- 4) Associazione Turistica Pro Loco Apricena, via Roma 92, Apricena;
- 5) Associazione Turistica Pro Loco Bitonto, via T. Traetta 16, Bitonto;
- 6) Associazione Turistica Pro Loco Botrugno, piazza Indipendenza 7, Botrugno;
- 7) Associazione Turistica Pro Loco Casalvecchio di Puglia “Arbereshe”, via Di Vagno 1, Casalvecchio di Puglia;
- 8) Associazione Turistica Pro Loco Cassano delle Murge “La murgianella”, via Miani 13, Cassano delle Murge;
- 9) Associazione Turistica Pro Loco Castrignano de’ Greci, via Costantinopoli 47, Castrignano dei Greci;
- 10) Associazione Turistica Pro Loco Collepasso, via C. Battisti 16, Collepasso;
- 11) Associazione Turistica Pro Loco Morciano di Leuca – Torre Vado, via Roma 4, Morciano di Leuca;
- 12) Associazione Turistica Pro Loco Muro Leccese, via Trieste 120, Muro Leccese;
- 13) Associazione Turistica Pro Loco Marine di Nardò, via Trieste 4, Nardò;
- 14) Associazione Turistica Pro Loco Neviano, via D. Alighieri 9, Neviano;
- 15) Associazione Turistica Pro Loco Villa Convento 2002, via Luciano Pavarotti 174, Villa Convento fraz. di Novoli e Lecce;
- 16) Associazione Turistica Pro Loco Ruffano, piazza Del Popolo, Ruffano;
- 17) Associazione Turistica Pro Loco San Giovanni Rotondo, via Petrucci 7, San Giovanni Rotondo;
- 18) Associazione Turistica Pro Loco Vernole “Strudà”, piazza Vittorio Veneto 32, Strudà fraz. di Vernole.

- di aggiornare opportunamente i dati contenuti nell'albo regionale delle pro loco di Puglia, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;

- di revocare il riconoscimento della denominazione di “pro loco” alle n. 18 suddette associazioni per cui è stata determinata la cancellazione dall'albo;

- di dare atto che il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10 giorni.
- si compone di n. 7 pagine.

Il presente atto concorre all'obiettivo operativo 2.3.2 “Revisione Albo regionale delle Associazioni pro loco di cui alla L.R. 25/2018”.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60

giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURP.

**Il Dirigente della Sezione**  
(dott. Patrizio Giannone)